



Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel sotto soglia comunitario adeguato al d.l. 76/2020 e ss.mm.ii.

(di cui all'art. 36 del Codice e alle linee guida ANAC n. 4)

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2	UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO E PIATTAFORMA CENTRALE DI COMMITTENZA	3
ART. 3	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 4	PROCEDURA CONTRATTUALE - SCHEDE FABBISOGNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO	4
ART. 5	LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	5
ART. 6	AFFIDAMENTI DIRETTI	6
ART. 7	LE PROCEDURE NEGOZiate.....	6
ART. 8	L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI	7
ART. 9	CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO	8
ART. 10	REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI	9
ART. 11	LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	9
ART. 12	ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA	9
ART. 13	AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI	10
ART. 14	TERMINI DI PAGAMENTO.....	10
ART. 15	DURATA DEI CONTRATTI.....	10
ART. 16	ENTRATA IN VIGORE.....	10

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della propria autonomia statutaria al fine di disciplinare l'applicazione pratica delle procedure di gara nel sotto soglia (art. 35 Codice). È sempre fatta salva la possibilità di utilizzare il procedimento ad evidenza pubblica con motivazione espressa nella determina a contrarre.
2. Nell'affidamento degli appalti il RUP, nel predisporre gli atti per il Direttore Generale, deve rispettare il criterio della rotazione, dell'adeguata dislocazione territoriale degli inviti, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (in particolare nell'affidamento diretto). Nell'applicazione concreta del principio di rotazione e dell'adeguata dislocazione territoriale degli inviti, il RUP ed il Direttore Generale si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con la LG 4/2018, in particolare per le deroghe consentite nel caso di invito di tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse all'avviso pubblicato o con l'invito rivolto a tutti gli operatori economici presenti nell'albo fornitori della stazione appaltante (per categoria merceologica). Fermo restando le predette limitate possibilità – ed anche nel caso di appaltatori presenti nelle diverse fasce di importo dell'albo fornitori –, di regola l'invito all'affidatario uscente od ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale avente lo stesso oggetto dell'appalto precedente o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica (o servizio/lavoro dello stesso settore) sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione da esplicitare nella determinazione a contrattare sulla base degli elementi specificati nelle linee guida n. 4/2018. L'applicazione del principio di rotazione può essere omessa nel caso in cui il RUP non scelga discrezionalmente gli appaltatori (ad esempio, tramite estrazione pubblica e/o sorteggio telematico tramite l'algoritmo definito da Consip nella piattaforma telematica del MEPA) o nel caso in cui le candidature risultino inferiori al numero minimo stabilito dalle norme.
4. Negli affidamenti il RUP provvederà a fissare i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.
5. Esulano dall'applicazione del presente regolamento le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni relative al modello organizzativo, di gestione e controllo del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl adottato ai sensi del D.Lgs.231/2001 e della Legge 190/2012.

ART. 2 UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO E PIATTAFORMA CENTRALE DI COMMITTENZA

1. Il RUP è tenuto per l'affidamento di lavori (laddove possibile), servizi e forniture sotto soglia, all'utilizzo del mercato elettronico ed ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica, in particolare:
 - a) convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 (da intendersi in senso facoltativo);
 - b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite dal mercato della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'articolo 36, comma 6 del Codice dei contratti o da altra centrale di committenza regionale.Il RUP è tenuto ad applicare le varie disposizioni in tema di spending review e quindi, a titolo esemplificativo, il d.l. 95/2012, come convertito con legge 135/2012 (in tema di convenzioni Consip), il d.l. 66/2014, come convertito con legge 89/2014 (in tema di acquisto dai soggetti aggregatori).

2. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA o sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale, l'acquisto avviene obbligatoriamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione, in particolare:
 - ✓ Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto (previa indagine di mercato);
 - ✓ Trattativa Diretta nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore (individuato previa indagine di mercato);
 - ✓ Richiesta di Offerta (RDO)–preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse–, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.
3. Il ricorso al mercato elettronico è facoltativo per acquisti di importo inferiore ai 5.000 euro.
4. Nel caso di commessa non presente nel mercato elettronico o che pur presente non risulti adeguata alle necessità della società è ammesso l'utilizzo dei procedimenti ordinari extra mercato elettronico. La determina a contrattare, in questi casi, dovrà risultare debitamente motivata in ordine al mancato utilizzo dei mercati elettronici ed alla scelta del procedimento ordinario.

ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Direttore Generale provvederà a nominare un RUP, tra i dipendenti assegnati al proprio servizio per ogni acquisizione/procedura ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti. Fino a quando la nomina non venga effettuata è considerato responsabile del procedimento il Direttore Generale. Si applicano in proposito, le disposizioni in tema di cause ostative (incompatibilità e conflitti d'interessi) ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 42 del Codice dei contratti, come anche disciplinate internamente dai documenti di cui all'art. 1 comma 6 del presente Regolamento.
2. Il RUP non può far parte della commissione giudicatrice. Sui compiti della commissione e del RUP si applica quanto stabilito nelle linee guida dell'ANAC n. 3 approvate con la deliberazione n. 1007/2017.
3. Relativamente alle gare centralizzate espletate da Consip, o dalle centrali regionali o gli acquisti sul mercato elettronico, il RUP in sede esecutiva coincide, di norma, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti (secondo le linee guida ANAC).

ART. 4 PROCEDURA CONTRATTUALE - SCHEDA FABBISOGNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO

1. Il procedimento prende avvio con la scheda fabbisogno sottoscritta dal richiedente il servizio/fornitura ed approvata dal Direttore Generale. La scheda fabbisogno riporta le caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, la pianificazione temporale degli interventi, la spesa da sostenere e la linea di budget a copertura dei costi, oltre ad eventuali preventivi già acquisiti dal responsabile di commessa ai fini della valutazione dei costi.
2. Solo a seguito dell'approvazione della scheda fabbisogno, verificata la presenza dell'intervento nel programma biennale dei servizi e forniture (in caso di appalti superiori a € 40.000), si procede con la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32 del codice dei contratti. Il contenuto minimo della determinazione è costituito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di affidamento diretto, per cui siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere direttamente con una determinazione di affidamento in cui si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

ART. 5 LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Il RUP individua gli operatori economici tramite indagini di mercato informali e formali di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento oppure attraverso una selezione dagli elenchi di operatori economici istituiti dalla Società, sempre ai sensi dell'articolo 8.
2. L'affidamento di lavori (laddove possibile), forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato nelle lettere seguenti:
 - ✓ a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali della centrale di committenza regionale;
 - ✓ utilizzando il mercato elettronico di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo indicato all'articolo 1, comma 1 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA) o di altro soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale. Si rinvia a quanto precisato nell'articolo 2 del regolamento;
 - ✓ a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati anche tramite avvisi pubblicati sul sito internet della Società (*sezione trasparenza*) o con selezione dall'albo dei prestatori. I termini per manifestare interesse non possono essere inferiori a 15 giorni (salvo urgenze motivate con riduzione fino ad un minimo di 5 giorni), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
3. Con l'albo dei fornitori/prestatori è possibile suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Le fasce sono le seguenti:
 - ✓ per servizi e forniture:
 - 1) fino a 5.000 euro;
 - 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
 - 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
 - 4) da 40.000 euro fino a 143.999 euro;
 - 5) da 144.000 euro e sino al valore del sotto soglia definito di volta in volta nei rispettivi regolamenti comunitari;
 - ✓ per lavori:
 - 1) fino a 20.000 euro;
 - 2) da 20.001 euro a 39.999 euro;
 - 3) da 40.000 euro a 149.999 euro;
 - 4) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto *ex art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207/2010*);
 - 5) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del d.P.R. citato);
 - 6) da 619.201 euro fino a 999.999 euro.
4. La scelta del contraente – nelle procedure negoziate – può essere effettuata:
 - ✓ al minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'articolo 95 del Codice dei contratti. In ogni caso, l'utilizzo del criterio del minor prezzo deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare. In caso di utilizzo del criterio del minor prezzo si applicheranno le previsioni del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, e successive modifiche, ovvero l'esclusione automatica nel caso in cui risultino ammessi al procedimento almeno 5 operatori economici;
 - ✓ a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito/capitolato.

ART. 6 AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Per importi inferiori a 5.000 euro, per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il Direttore Generale – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore operando, laddove possibile, il principio di rotazione. In questi casi è possibile derogare alla rotazione ma con motivazione da indicare nella determinazione di affidamento, in conformità a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 1312 dell'11 aprile 2019.
2. L'acquisizione di beni e servizi nei limiti di importo tra 1.000 euro ed euro 9.999 (al netto dell'IVA) può essere effettuata, se ritenuto opportuno, previa negoziazione con più fornitori – se si tratta di prestazioni non presenti nel mercato elettronico. In presenza di prodotti nel mercato elettronico il RUP procederà con indagine di mercato per individuare l'affidatario (confrontando i prezzi e le caratteristiche tecniche del prodotto a catalogo presente in piattaforma). Resta inteso che il confronto potrà essere possibile solo nei casi di Bandi di abilitazione che prevedono prodotti a catalogo.
3. L'acquisizione di beni e servizi nei limiti ciascuno tra euro 10.000 e importi inferiori a 139mila euro per servizi e forniture ed a 150mila euro per lavori (fatta sempre salva la possibilità di procedere con l'affidamento diretto ex d.l. 76/2020 e ss.mm.ii. nei limiti temporali ivi previsti) (al netto dell'IVA) è effettuata sempre previa negoziazione anche informale con più fornitori (almeno in numero di 3). Il RUP, anche in modo informale, verificherà la congruità dei prezzi in ogni caso di affidamento (anche sotto il profilo della potenziale anomalia assicurando sempre il contraddittorio con l'appaltatore).
4. Il RUP acquisisce le offerte con i mezzi e nelle forme stabilite dal mercato elettronico, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e solo in via subordinata – nel caso di carenza del prodotto/prestazione nel mercato elettronico – attraverso gli strumenti ordinari (PEC).
5. Il perfezionamento del contratto – per la procedura aggiudicata fuori dal mercato elettronico – avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione dell'ordine all'affidatario, con conseguente assunzione della determina di affidamento.
6. Nel caso di acquisti dal mercato elettronico si procede ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 36 del Codice dei contratti.

ART. 7 LE PROCEDURE NEGOZiate

1. Nel caso di appalti di importo pari o superiore ai 139mila euro, per beni e servizi, ed inferiori al sotto soglia (art. 35 del Codice) nonché per lavori compresi tra i 150mila euro ed il sotto soglia, il RUP – fatta salva la possibilità di utilizzare, in caso sussistano motivate ragioni, la procedura aperta – procederà con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con invito di almeno 5 operatori nel caso di acquisto di beni/servizi e, per lavori, di almeno 5 operatori economici per gli importi compresi tra i 150mila euro ed inferiori al milione di euro, e di almeno 10 operatori per importi pari o superiori al milione di euro ed inferiori al sotto soglia comunitario (art. 35 del Codice).
2. Il RUP procederà alla individuazione dei fornitori/prestatori qualificati nel settore – previa indagine di mercato svolta con avviso pubblico o tramite selezione dall'albo fornitori della Società, se presenti, richiedendo ed acquisendo le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.
3. L'esame della documentazione e delle offerte avviene sempre in seduta pubblica. Sono consentite delle eccezioni nel caso di utilizzo delle piattaforme telematiche.
4. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP o da un seggio di gara, mentre l'apertura delle offerte economiche viene svolta dal RUP qualora il criterio di scelta dell'offerta è quello del prezzo più basso.
5. Le offerte tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate dal RUP il quale può farsi assistere da esperti/referenti tecnici individuati dallo stesso.
6. Ogni operazione deve essere correttamente sintetizzata in specifici verbali da trasmettere alla commissione giudicatrice (nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o al Direttore Generale ai fini dell'approvazione finale dell'affidamento.
7. Il RUP gestisce le fasi di ammissione alla valutazione delle offerte, il soccorso istruttorio integrativo (ex articolo 83, comma 9, del Codice) e redige la proposta di aggiudicazione per il Direttore Generale. Adotta, in queste fasi infra-procedimentali, i provvedimenti di esclusione (e di ammissione) con pubblicazione sulla sezione trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

ART. 8 L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI

1. L'indagine di mercato è preordinata ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, i potenziali concorrenti presenti sul mercato, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto ciò che possa ritenersi utile per stabilire i termini della gara, le clausole contrattuali da utilizzare per il fine di una compiuta verifica della corrispondenza tra le soluzioni presenti e le reali esigenze della stazione appaltante.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento (si applicano le indicazioni contenute nelle linee guida n. 4). Il RUP deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali e adottare le dinamiche in grado di proteggere tali dati.
3. Per importi al di sotto dei 10.000 euro l'indagine può avvenire in via informale e può consistere nella richiesta tramite PEC, mail ordinaria o anche telefono di uno o più preventivi a operatori del settore, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi.
4. Per importi pari o superiori ai 10.000 euro l'indagine di mercato può essere espletata anche con un avviso da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" contrassegnata con la voce "Bandi di gara". È facoltà del RUP stabilire ulteriori forme di pubblicità in base al valore dell'affidamento.
5. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza – da specificarsi nella determinazione a contrattare che approva l'avviso pubblico – a non meno di cinque giorni.
6. L'avviso deve contenere almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
7. Gli operatori economici da invitare potranno essere individuati, anche mediante elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità indicate dalle linee guida ANAC n. 4. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è pubblicizzato sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" voce "Bandi di gara" e/o altre forme di pubblicità rimesse alla decisione del RUP. L'avviso deve contenere la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco – con possibilità di deroga al principio della rotazione così come previsto nelle linee guida ANAC n. 4 – e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del Codice, la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.
8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La revisione dell'elenco, avverrà con cadenza semestrale, o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (a titolo esemplificativo: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, mancata partecipazione consecutiva senza motivazione per tre inviti).
9. Gli elenchi, dovranno avere opportuna pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito web della stazione appaltante.
10. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli articoli 93 e 103 del decreto legislativo richiamato dall'articolo 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 9 CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito – secondo quanto specificato nelle linee guida n. 4 – deve contenere, almeno i seguenti elementi:
 - ✓ l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, l'indicazione degli oneri da interferenze, oneri aziendali e costo della manodopera;
 - ✓ i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - ✓ il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - ✓ il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - ✓ la misura delle penali;
 - ✓ l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - ✓ l'eventuale richiesta di garanzie;
 - ✓ il nominativo del RUP;
 - ✓ quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, si prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
 - ✓ nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo il RUP (o se diversamente stabilito nel bando/lettera di invito) procederà con l'esclusione automatica ai sensi di quanto previsto dal d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, nel caso in cui risultino ammessi alla procedura almeno 5 operatori economici, con applicazione dell'articolo 97 come modificato dal d.l. 32/2019, convertito in legge 55/2019 (nel caso di specie trovano applicazione le indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019);
 - ✓ lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - ✓ la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica (è possibile omettere la seduta pubblica nelle procedure telematiche), nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. Nelle procedure negoziate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, contestualmente all'invio della lettera di invito il RUP procederà con la pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura che conterrà i riferimenti alla procedura e all'invio della lettera di invito.

ART. 10 REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Il RUP potrebbe prevedere la richiesta della dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

ART. 11 LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

1. Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il RUP predispone la proposta di determina di aggiudicazione per il Direttore Generale, previa verifica della regolarità della procedura e disponendo la verifica dei requisiti autocertificati.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a euro 150.000 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.
4. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dal punto ordinante.
5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
6. Tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, compreso quello di nomina della commissione giudicatrice corredato dai *curricula* dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare.

ART. 12 ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

1. L'esecuzione del contratto potrà avere avvio solo dopo la sottoscrizione del contratto ovvero dopo il ricevimento di lettera di accettazione dell'affidamento. È consentita l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020.
2. L'esecuzione del contratto è, di regola, diretta dal RUP, che deve curare la verifica del rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali (fatto salvo quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 3). Il responsabile unico, nel caso di verificate inadempienze da parte dell'affidatario, provvede a contestare eventuali inadempienze con relativa applicazione di sanzioni contrattuali pattuite, quali l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, predispone la proposta di risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente.
3. Resta ferma la possibilità di nominare per la fase di esecuzione, un diverso responsabile, in funzione ad es. del possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 13 AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Previa istruttoria ed approvazione della spesa con determina a contrarre, il RUP può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d'ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Allo stesso iter procedurale saranno assoggettate le varianti richieste all'esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 14 TERMINI DI PAGAMENTO

1. La liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia disciplinati dal presente regolamento, viene disposta dal responsabile della commessa – previa istruttoria del RUP – sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e in seguito al riscontro operato sulla regolarità delle forniture, dei servizi e lavori, circa il rispetto dei termini ed alle condizioni pattuite.
2. Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva e, se l'importo da liquidare supera i 5.000 euro, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e ss.mm.ii., a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto.
3. Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 15 DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista, nei documenti di gara, una opzione di proroga (cosiddetta tecnica), ai sensi dell'articolo 106 del Codice, il rinnovo (ai sensi dell'articolo 35 del Codice) o la ripetizione del contratto (ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della determina di approvazione ed è contestualmente pubblicato nella sezione trasparenza (bandi e contratti) e nella sezione dedicata ai regolamenti della Società. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio – in particolare in relazione alla disciplina generale – alle disposizioni normative e alle linee guida ANAC.